Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 9 agosto 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 199 DEL 9 AGOSTO 1967:

LEGGE 27 luglio 1967, n. **658**.
Riordinamento della previdenza marinara.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 199 DEL 9 AGOSTO 1967:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1967, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(8665)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 luglio 1967, n. **647**.

Azione di tutela da svolgersi sui Convitti nazionali e su alcuni Istituti pubblici di educazione femminile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile di cui alle tabelle numeri 2, 3 e 4 annesse al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, sono sottoposti alla tutela dei Provveditori agli studi.

Gli atti e le deliberazioni adottate dai Consigli di amministrazione degli Istituti sopra indicati, già di competenza delle soppresse Giunte provinciali per l'istruzione media, sono sottoposti all'esame e all'approvazione dei Provveditori agli studi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1967

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **648**.

Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La riesportazione dei manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale delle materie prime specificate nelle concessioni istituite con le leggi 27 ottobre 1950, n. 1109 (lana, compresi i cascami e peli animali classificabili come lana, cellulosa e stracci), 5 giugno 1951, n. 540 (*linters* di cotone) e 11 marzo 1953, n. 207 (cotone greggio), può essere effettuata, anche per dogana diversa da quella che ha rilasciato la bolletta di temporanea importazione, ad opera di persona diversa dall'intestatario della bolletta medesima, purché di questi risulti espresso il consenso.

Art. 2.

Per i manufatti considerati nel precedente articolo è facoltà del Ministro per le finanze consentire, con propri decreti, che, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi, siano ammessi alla riesportazione prodotti ottenuti con materie prime nazionali o nazionalizzate equivalenti per specie, qualità e quantità a quelli ottenuti od ottenibili dalla lavorazione o dalla trasformazione delle merci importate temporaneamente.

I prodotti esportati, a norma del precedente comma, a scarico di bollette di importazione temporanea, assumono, agli effetti della presente legge, la medesima condizione giuridica degli equivalenti prodotti ottenibili dalle merci importate temporaneamente. Parimenti, dopo la sostituzione, le merci importate temporaneamente o i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione o trasformazione assumono la condizione giuridica di merci o di prodotti nazionalizzati.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono estensibili alla riesportazione di manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale di materie prime e materie tessili diverse da quelle considerate nel menzionato articolo 1, in relazione alle necessità rappresentate dai settori industriali interessati e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nella presente legge restano in vigore fino a quando non saranno state emanate quelle sostitutive della « legge sulle importazioni e sulle esportazioni temporanee », approvata con regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Sato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — TOLLOY — RESTIVO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **649**.

Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi possono essere ammessi agli appalti di opere pubbliche, nonchè ai lavori, alle forniture ed alle commesse di qualsiasi genere delle Amministrazioni e delle Aziende di Stato, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici negli

stessi limiti di importo per i quali sono rispettivamente iscritti nell'Albo nazionale dei costruttori ovvero — qualora i sodalizi predetti non siano stati ancora iscritti nell'Albo stesso e sino al 17 marzo 1967, giusta l'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dalla legge 5 aprile 1967, n. 162 — negli elenchi di fiducia esistenti presso le singole Amministrazioni ed Enti.

Art. 2.

Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture e commesse di ogni genere, di importo non superiore alla cifra di lire 100 milioni per le cooperative, e di lire 500 milioni per i consorzi, la somma da depositarsi come cauzione provvisoria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sarà fissata nella misura dell'1 per cento sino a lire 6 milioni e in ragione dello 0,50 per cento sulla somma eccedente sino alla concorrenza degli importi massimi suddetti.

Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture e commesse di ogni genere, di importo superiore a quelli indicati, l'ammontare della cauzione sarà quello stesso indicato nell'avviso d'asta o di licitazione per le imprese comuni.

Art. 3.

Sono abrogati il primo, terzo, sesto e settimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, nonchè tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — SCALFARO — ANDREOTTI — SPAGNOLLI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **650**.

Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sono apportate le seguenti modificazioni:

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovraintendono appositi Comitati provinciali ed un Comitato centrale di coordinamento. I Comitati provinciali sono presieduti dall'intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai rispettivi capi di ufficio, nonché da un rappresentante della sezione provinciale dell'UMA, da due rappresentanti delle categorie agricole e da un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi, scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle organizzazioni sindacali della Provincia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura »;

dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente comma:

« Le funzioni di segretario presso i Comitati provinciali e presso il Comitato centrale sono esercitate, rispettivamente, da un funzionario della carriera direttiva delle Intendenze di finanza con qualifica non superiore a quella di vice intendente e da un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale delle finanze con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti ed i segretari dei Comitati provinciali nonché i componenti ed il segretario del Comitato centrale sono nominati, rispettivamente, con decreto dell'intendente di finanza e del Ministro per le finanze, durano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere riconfermati ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967.

SARAGAT

MORO — PRETI — ANDREOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **651**.

Aumento del contributo dello Stato per il completamento del porto-canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il contributo dello Stato previsto dall'articolo 5 della legge 13 giugno 1961, n. 528, in lire 4.500 milioni per la costruzione delle opere nella zona portuale ed in quella di sviluppo industriale del porto-canale Corsini è elevato a lire 5.700 milioni. L'importo aggiuntivo di lire 1.200 milioni può essere utilizzato anche a copertura di maggiori oneri conseguenti alla revisione di prezzi contrattuali.

La spesa di lire 1.200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà in ragione di lire 600 milioni annue, sulle autorizzazioni di spesa prevista, negli esercizi finanziari 1968 e 1969, dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967.

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **652**.

Modifiche alla legge 2 marzo 1963, n. 307, concernenti il personale ausiliario degli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« Oltre quanto previsto dal precedente secondo comma per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere:

1) titolo di studio di licenza elementare;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 23; tale limite massimo di età è elevato a 45 anni per i reggenti ed i sostituti iscritti per almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della presente legge, per quelli iscritti negli elenchi suddetti ai sensi dei successivi articoli 84 e 90, per i prestatori di opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno un anno, nonchè per coloro che abbiano svolto, per almeno un anno, servizio di procacciato, di scambio e guardapprodi con obbligazione personale ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di riservare:

a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo, nonchè a coloro che abbiano svolto per almeno un anno servizio di procacciato, di scambio e di guardapprodi con obbligazione personale;

b) il venti per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nell'elenco, nonchè ai prestatori d'opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni ».

Art. 2.

All'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 — dopo il secondo comma — è aggiunto il seguente comma:

« L'iscrizione negli elenchi è mantenuta fino al compimento del 65° anno di età ».

Art. 3.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono abrogati.

Art. 4.

I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per avere superato il 28° anno di età, sono reiscritti e collocati negli elenchi stessi dopo l'ultimo iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge e i loro periodi di iscrizione e di servizio successivi alla reiscrizione si assommano a quelli precedenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 luglio 1967, n. **653**.

Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-56.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato di due anni il periodo di preammortamento dei mutui concessi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, in favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56.

E' del pari prorogato per altri due anni il periodo di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente.

Il contributo statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, viene elevato fino al 3,75 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui.

Art. 2.

L'esenzione decennale dall'imposta sui terreni concessa, ai sensi della legge 14 giugno 1934, n. 1091, alle aziende di cui all'articolo 1 della presente legge, è prorogata per altri dieci anni.

Art. 3.

La ripartizione degli stanziamenti di complessive lire 4.120 milioni, autorizzati dall'articolo 11 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, per il periodo 1° gennaio 1967-30 giugno 1979 è così modificata:

esercizio finanziario	1967	L.	210.000.000
» »	1968	»	210.000.000
» »	1969	»	210.000.000
» »	1970	»	210.000.000
» »	1971	»	223.000.000
» »	1972	»	223.000.000
» »	1973	»	223.000.000
» »	1974	»	223.000.000
» »	1975	»	223.000.000
» »	1976	»	223.000.000
» »	1977	»	223.000.000
» »	1978	»	223.000.000
» »	1979	»	223.000.000
» »	1980	»	223.000.000
» »	1981	»	223.000.000
» »	1982	»	223.000.000
» »	1983	»	223.000.000
» »	1984	»	223.000.000
» »	1985	»	103.000.000
» »	1986	»	25.000.000
» »	1987	»	15.000.000
» »	1988	»	15.000.000

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1967.

SARAGAT

MORO — RESTIVO — PRETI
COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 luglio 1967, n. **654**.

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani (UNCEM).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 50 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani.

Art. 2.

All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 1735 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1967, n. **655**.

Norme relative all'organizzazione del mercato dello zucchero per la campagna 1967-68.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le quantità di zucchero — espresse in quintali netti di zucchero bianco — di produzione della campagna 1967-68, che possono essere collocate dai produttori sul mercato interno della Comunità sono le seguenti:

a) quantità collocabili a partire dal 1° luglio 1967: quintali 12.300.000;

b) quantità collocabili a partire dal 1° luglio 1968: quintali 620.000.

La ripartizione di detti quantitativi di zucchero tra le imprese saccarifere da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le finanze, deve essere attuata tenendo conto:

a) delle quote di base relative alla produzione di zucchero ottenute mediamente negli anni dal 1961 al 1966 rapportata a complessivi quintali 12.210.302, compreso un quantitativo massimo producibile di quintali 500.000 di zucchero da melasso;

b) delle esigenze delle zone agricole colpite da avversità alluvionali nell'autunno del 1966, riservando agli zuccherifici ubicati in tali zone un quantitativo di quintali 124.000;

c) degli investimenti a barbabietola a semina autunnale, riservando agli zuccherifici delle relative zone un quantitativo di quintali 124.000;

d) delle particolari necessità ambientali per il consolidamento della bieticoltura in zone di differenziato ed elevato interesse agronomico, realizzabile mediante la valorizzazione della dimensione e della funzionalità di zuccherifici locali, per un quantitativo di quintali 461.698.

Art. 2.

La quantità massima di zucchero — espressa in zucchero bianco — da riportare alla campagna che ha inizio al 1° luglio 1968 è di quintali netti 3.770.000.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e l'artigia-

nato, saranno fissate le quantità minime di zucchero — comprese nel quantitativo massimo di cui al precedente comma ed in proporzione alle quantità di cui all'articolo 1 e a quelle giacenti nei magazzini fiduciari al 30 giugno 1967 — che ciascuna impresa saccarifera è tenuta a riportare alla campagna che ha inizio al 1° luglio 1968 e, quindi, a trattenere, sino alla predetta data nei rispettivi magazzini fiduciari.

Gli oneri relativi alle scorte di zucchero di cui al presente articolo sono compresi nel prezzo dello zucchero, fissato dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 1119 del 6 agosto 1965, e perequati, limitatamente agli interessi passivi, ai sensi del provvedimento di detto Comitato n. 662 del 12 luglio 1967, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le quantità di zucchero di produzione della campagna 1967-68 eccedenti i quantitativi di cui all'articolo 1 devono essere riportate, da ciascuna impresa saccarifera, a campagna successiva e non possono essere estratte prima di tale campagna, se non per la esportazione sui mercati dei Paesi terzi.

Agli oneri derivanti da tali eccedenze deve essere provveduto mediante trattenuta da effettuarsi sul prezzo dello zucchero, nella misura di lire 1 al chilo-zucchero a carico dei produttori di barbabietole e di lire 2 al chilo-zucchero a carico dei produttori di zucchero.

Il Comitato interministeriale dei prezzi è incaricato di provvedere, mediante propri provvedimenti, per la esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — ANDREOTTI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967, n. 656.

Classificazione fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria di una zona limitrofa al territorio del Consorzio di bonifica e irrigazione in destra Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 maggio 1928, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1928, al registro n. 15, foglio n. 298, col quale fu riconosciuto, ai sensi del regio decreto 20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio d'irrigazione Canale del Littorio, con sede in Chieti;

Visto il regio decreto 18 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1933, al registro n. 11, foglio n. 380, col quale fu modificato il comprensorio consortile, riducendone la superficie complessiva da ha. 3845 ad ettari 3205.56;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1933, numero 3674, col quale il comprensorio del suindicato Consorzio fu incluso fra i comprensori di bonifica, a norma dell'art. 107 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1948, n. 1566, col quale venne modificata la denominazione del suindicato Consorzio in « Consorzio di bonifica e d'irrigazione in destra Pescara »;

Vista la domanda in data 16 marzo 1959, con la quale detto Consorzio di bonifica ha chiesto l'ampliamento dei propri confini territoriali su una zona limitrofa ricadente nei comuni di Chieti, San Giovanni Teatino, Casalincontrada, Pescara e Manoppello, dell'estensione complessiva di ha. 2.133;

Ritenuto che la richiesta del Consorzio, previa classifica della zona d'ampliamento in comprensorio di bonifica di 2ª categoria, è giustificata dalla necessità di costituire una organica unità territoriale interessata ad un programma altrettanto organico di opere di bonifica idraulica, d'irrigazione e di trasformazione fondiaria;

Visti in proposito:

il parere del Comitato tecnico provinciale per la bonifica di Chieti del 6 dicembre 1961;

il parere dell'ispettore compartimentale agrario di Pescara del 5 dicembre 1962, n. 15611;

il parere dell'ispettore generale del Genio civile addetto presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila del 20 dicembre 1962, n. 1188;

il voto del Consiglio superiore dell'agricoltura in data 20 novembre 1963;

Visto l'art. 3 del testo unico delle norme sulla bonifica approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere alla classifica della zona oggetto del richiesto ampliamento, dell'estensione di ha. 2133, sulla base della corografia predisposta dal Consorzio e distinta con coloritura rossa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per il tesoro e col ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La zona limitrofa al territorio del Consorzio di bonifica e irrigazione in destra Pescara e ricadente nei comuni di Chieti, San Giovanni Teatino, Casalincontrada, Pescara e Manoppello e dell'estensione di ha. 2133, è classificata, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria sulla base della corografia in scala 1:100.000 che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1967

SARAGAT

RESTIVO — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 92. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1967, n. 657.

Inclusione dell'abitato di Cantalupo del Sannio, in provincia di Campobasso, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1904, emesso nell'adunanza del 17 gennaio 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1 sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cantalupo del Sannio, in provincia di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1967

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 93. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967.

Riconoscimento delle denominazioni di origine controllata « Moscato naturale d'Asti », « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » o « Asti » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata « Moscato naturale d'Asti », « Moscato d'Asti spumante » oppure « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » oppure « Asti », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura del Piemonte;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Moscato d'Asti spumante » o più semplicemente « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » oppure « Asti », formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1965, n. 129;

Visto il parere del predetto Comitato in ordine al « Moscato naturale d'Asti » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1966, n. 136;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciute le denominazioni di origine controllata « Moscato naturale d'Asti », « Moscato d'Asti spumante » oppure « Moscato d'Asti » o « Asti spumante » oppure « Asti » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tali denominazioni sono riservate ai mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1967.

Art. 2.

I conduttori che intendano porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1967, con la denominazione di origine controllata « Moscato naturale d'Asti », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

Ai vini « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » o « Asti », che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si trovino già confezionati, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1967
Registro n. 14, foglio n. 226

Disciplinare di produzione del « Moscato naturale d'Asti », del « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e di « Asti spumante » o « Asti ».

Sezione prima

(« Moscato naturale d'Asti »)

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato naturale d'Asti » è riservata al mosto o al vino bianco moscato non spumante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il «Moscato naturale d'Asti» deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno «Moscato bianco», prodotte nella zona di produzione di cui al successivo articolo, conservato dolce e tranquillo od in leggera rifermentazione naturale.

Art. 3.

La zona di produzione del «Moscato naturale d'Asti», che comprende il territorio di produzione già delimitato con decreto legge 16 ottobre 1931 e decreto ministeriale 5 aprile 1932, è delimitata come appresso:

Provincia di Asti: interi territori dei comuni di Bubbio - Calamandrana - Calosso - Canelli - Cassinasco - Castagnole Lanze - Castel Boglione - Castelletto Molina - Castelnuovo Belbo - Castel Rocchero - Cessole - Coazzolo - Costigliole d'Asti - Fontanile - Incisa Scapaccino - Loazzolo - Maranzana - Mombaruzzo - Monastero Bormida - Montabone - Nizza Monferrato - Quaranti - San Marzano - Moasca - Sessame - Vesime - Rocchetta Palafea;

Provincia di Cuneo: interi territori dei comuni di Camo Castiglione Tinella - Cossano - Belbo - Mango - Neive - Neviglie Rocchetta Belbo - Serralunga d'Alba - Santo Stefano Belbo - Santa Vittoria d'Alba - Treiso - Trezzo Tinella e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba;

Provincia di Alessandria: interi territori dei comuni di Acqui Terme - Alice Bel Colle - Bistagno - Cassine - Grognardo - Ricaldone - Strevi - Terzo - Visone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del «Moscato naturale d'Asti», devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari soleggiati, preferibilmente calcarei, o calcareo-argillosi, con l'esclusione dei vigneti ubicati su terreni di fondo valle o su terreni pianeggianti, leggeri od umidi.

Qualora in un vigneto siano coltivate viti di vitigni diversi, va iscritta nel predetto Albo soltanto la porzione di superficie vitata effettivamente coltivata con viti del vitigno «Moscato bianco».

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del «Moscato naturale d'Asti» non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata mediante una accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in mosto non deve essere superiore al 75 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per la produzione del «Moscato naturale d'Asti», devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e comunque nell'ambito della circoscrizione territoriale delle provincie di Asti, Cuneo e Alessandria.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare:

— cernita delle uve, quando necessaria, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura;

— formazione, possibilmente in apposite vasche, della cosidetta «coperta» e aggiunta al mosto - all'inizio della fermentazione - di tannino, gelatina ed eventuali altri coagulanti e chiarificanti, nelle dosi conseutudinarie e comunque nei limiti previsti dalla legge;

— conseguente decantazione del mosto dalla massa fecciosa e dalla coperta di superficie, seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso;

— conservazione del mosto o del vino ancora dolce, mediante ripetute filtrazioni, centrifugazioni, refrigerazioni, nonchè aggiunta di piccole dosi di anidride solforosa o dei suoi sali e antiossidanti consentiti dalla legge;

— per la conservazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se consentito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 6.

Il «Moscato naturale d'Asti» — destinato, come tale, al consumo diretto o alla spumantizzazione — deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— colore: paglierino o giallo dorato più o meno intenso;

— odore: aroma caratteristico e fragrante del moscato;

— sapore: dolce, aromatico caratteristico del moscato;

— esente da qualsiasi difetto per odori e gusti comunque provocati;

— gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10,5 di cui, ancora da svolgere, non meno di un terzo degli zuccheri riduttori totali;

— acidità totale: dal 5 al 9 per mille;

— estratto secco netto: minimo g. 20 per litro;

— acidità volatile: massimo 0,70 per mille.

Art. 7.

Le bottiglie o i recipienti di capacità non superiori a 5 litri contenenti «Moscato naturale d'Asti», destinato come tale al consumo diretto, devono essere confezionati con tappo raso bocca o con capsula a strappo o con tappo tipo corona e con l'osservanza delle altre disposizioni vigenti in materia di confezionamento dei vini non spumanti.

Sezione seconda

(«Moscato d'Asti spumante» o «Moscato d'Asti» e «Asti spumante» o «Asti»)

Art. 8.

La denominazione di origine controllata «Moscato d'Asti spumante» o più semplicemente «Moscato d'Asti» e quella di «Asti spumante» o più semplicemente «Asti» sono riservate al vino spumante ottenuto esclusivamente dal «Moscato naturale d'Asti», reso spumante con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia od in autoclave unicamente nel territorio di cui al successivo art. 9 e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 9.

Le operazioni di preparazione dei vini spumanti di cui al precedente art. 8, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonchè le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, debbono essere effettuate nel territorio delle provincie di Asti, Alessandria, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (Torino).

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Milano e Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — «Moscato d'Asti spumante» o «Moscato d'Asti» e «Asti spomante» o «Asti», utilizzando come mosto o vino base esclusivamente il «Moscato naturale d'Asti», reso spumante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare sulla etichetta principale apposta sulle bottiglie la dizione: «Spumantizzato fuori zona».

Art. 10.

Il «Moscato d'Asti spumante» o più semplicemente «Moscato d'Asti», all'atto dell'imbottigliamento, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— limpidezza: brillante ed in tale stato conservabile in condizioni normali;

— colore: paglierino o giallo dorato tenue, comunque non intenso o rossiccio;

— odore: aroma caratteristico di moscato;

— sapore: delicatamente dolce, aromatico di moscato;

— esente da qualsiasi difetto per colore, odore e sapore comunque provocati;

— gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5 con alcool svolto minimo gradi 6 - massimo gradi 8;

— zuccheri riduttori: minimo 80 grammi per litro;

— acidità totale: da 5 e 7,5 per mille;

— acidità volatile: massimo 0,75 per mille, comunque non percettibile all'olfatto e al gusto;

— pH: da 3 a 3,50;

— estratto secco netto: minimo grammi 20 per litro;

— ceneri: da 1,8 a 3 grammi per litro;
— pressione assoluta in bottiglia a 20 gradi C.: almeno 4 atmosfere.

Art. 11.

La denominazione di origine controllata « Asti spumante » o più semplicemente « Asti » è riservata al vino spumante ottenuto esclusivamente dal « Moscato naturale d'Asti » della migliore qualità, reso spumante per fermentazione naturale in bottiglia o in autoclave, che all'atto dell'imbottigliamento risponde alle seguenti caratteristiche:

— spuma: fine persistente;
— limpidezza: brillante ed in tale stato conservabile in condizioni normali;
— colore: giallo paglierino o giallo dorato assai tenue, a volte anche con qualche lieve riflesso verdolino, comunque non intenso o rossiccio;
— odore: aroma carattiristico di moscato, assai spiccato ma delicato;
— sapore: aromatico caratteristico di moscato, delicatamente dolce ed aromatico;
— esente da qualsiasi difetto per colore, odore e sapore comunque provocati;
— gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12, con alcool svolto minimo gradi 7,5 - massimo gradi 9;
— zuccheri riduttori: minimo 75 - massimo 90 grammi per litro;
— acidità totale: da 5 a 7,5 per mille;
— acidità volatile: massimo 0,75 per mille, comunque non percettibile all'olfatto ed al gusto;
— pH: da 3 a 3,50;
— estratto secco netto: minimo grammi 18 per litro;
— ceneri: da 1,8 a 2,8 grammi per litro;
— pressione assoluta in bottiglia a 20° C.: almeno 5 atmosfere.

Art. 12.

Nella preparazione del « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e di « Asti spumante » o « Asti » devono essere utilizzati, ai fini della fermentazione necessaria alla presa di spuma, gli zuccheri naturali residuati nel « Moscato naturale d'Asti ».

Nelle annate sfavorevoli e nel caso in cui le gradazioni alcooliche complessive non raggiungano quelle previste sia per il « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » che per l'« Asti spumante » o « Asti » è consentita l'aggiunta di saccarosio, nei limiti previsti per i vini spumanti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 13.

Nella preparazione dei vini spumanti di cui al presente disciplinare è vietata la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

Art. 14.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste — qualora ciò sia richiesto da esigenze dei mercati esteri — consentire lievi varianti al titolo alcoolico e zuccherino, nonchè a quello dell'acidità totale, ai vini spumanti « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » o « Asti » destinati all'esportazione.

Art. 15.

Il « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e l'« Asti spumante » o « Asti » — confezionati con il caratteristico abbigliamento dello spumante — devono essere immessi al commercio nelle tradizionali bottiglie corrispondenti ai tipi contraddistinti con le sigle A - SM - S - SG - SP di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di consentire, in relazione a particolari esigenze di mercato, la confezione del prodotto in bottiglie di forma e capacità diverse da quelle previste nel comma precedente.

Art. 16.

Sulle confezioni (cartellini, etichette, collarini, capsule, cartoni, cassette, ecc.) dei recipienti contenenti i vini spumanti di cui al presente disciplinare è vietato apportare varianti alle rispettive denominazioni di origine controllata, quali ad esempio « Gran Moscato d'Asti », « Asti Gran spumante », « Gran spumante d'Asti » ecc., nonchè fare uso di qualificazioni o classificazioni elogiative come: « Riserva », « Concessione speciale », « Prodotto..... unicamente per..... », « Produzione speciale », « Extra », « Super » o altre qualificazioni similari.

E' vietata altresì l'aggiunta di nomi di origine geografica avente riferimento ai Comuni o a loro frazioni ricadenti nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

E' consentita l'indicazione del « millesimo », purchè veritiera e documentabile.

Art. 17.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Moscato naturale d'Asti », « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » o « Asti », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(8658)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Carema » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Carema », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura del Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Carema » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1966, n. 323;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Carema » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1967.

Art. 2.

I conduttori che intendano porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1967, con la denominazione di origine control-

lata « Carema » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella della entrata in vigore dell'unito disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigno diverso da quello indicato nell'art. 2 del disciplinare di produzione, purchè esse non superino il 20% del totale delle viti a « Nebbiolo » esistenti nell'azienda.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione medesimo, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente di Torino.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare, coloro che detengono vino « Carema » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente Istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 5.

Al vino « Carema » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di cui sopra è ridotto a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1967
Registro n. 14, *foglio n.* 227

Disciplinare di produzione del vino « Carema »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Carema » è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Carema » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo (cultivar Picutener, Pugnet, Nebbiolo-Spanna) prodotto esclusivamente nel territorio del comune di Carema (Torino).

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Carema » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati sulle coste rocciose, in buona esposizione, in terreni di origine morenica, con esclusione di quelli di fondo valle.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento e di potatura debbono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di farzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Carema » non deve essere superiore a quintali 80 per ettaro di vigneto a coltura specializzata ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata mediante cernita delle uve.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento del vino « Carema », devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 2 e nella frazione di Ivery del comune di Pont St. Martin (Valle d'Aosta), secondo gli usi tradizionali della zona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

La vinificazione deve avvenire con ammostamento delle uve preceduta da sosta in atmosfera carbonica naturale.

Art. 5.

Il vino « Carema », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— colore: volgente al granato;
— sapore: morbido, vellutato, di corpo;
— profumo: fine e caratteristico che ricorda la rosa macerata;
— gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
— acidità totale: da 5,50 a 8 per mille;
— estratto secco netto: da 22 a 30 grammi per mille;
— ceneri: da 2 a 2,8 grammi per mille.

Art. 6.

Il vino « Carema » non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno quattro anni e conservato, per almeno due anni di detto periodo in botti di rovere o di castagno di capacità non superiore a quintali 40.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Nel primo anno di applicazione del presente disciplinare il predetto periodo di invecchiamento è ridotto a due anni.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Carema » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « Superiore », « Extra », « Fine », « Scelto », « Selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Carema » deve figurare l'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Carema », in vista della vendita, debbono essere di forma bordolese o borgognona, di vetro scuro, di capacità corrispondente ai tipi contraddistinti con le sigle *F - G - H - I - L* di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Carema » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(8659)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1967.

Nomina di un componente della Commissione tecnica presso il Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi che, all'art. 9 istituisce una Commissione tecnica con funzioni consultive presso il Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto 2 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1964, registro n. 7 Sanità, foglio n. 38, relativo alla costituzione della Commissione per il quadriennio 1964-1967;

Rilevata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del componente della Commissione prof. Bruno Baldelli;

Decreta:

Il prof. Antonio Corrias, rappresentante degli Istituti zooprofilattici sperimentali è chiamato a far parte della Commissione tecnica con funzioni consultive presso il Ministero della Sanità, prevista all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, in sostituzione del prof. Bruno Baldelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1967
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 92

(8270)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa Ditta Fratelli Mari Vincenzo e Angelo, con sede in Civita (Cosenza).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687050 del 24 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa Ditta Fratelli Mari Vincenzo e Angelo, con sede in Civita (Cosenza);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Catanzaro, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa Ditta Fratelli Mari Vincenzo e Angelo, con sede in Civita (Cosenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa Ditta Fratelli Mari Vincenzo e Angelo, con sede in Civita (Cosenza), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa Ditta Fratelli Mari Vincenzo e Angelo, con sede in Civita (Cosenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8231)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1967.

Approvazione dell'accordo 17 giugno 1967, concernente modifiche al regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante delle Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1965, con cui è stato approvato il regolamento organico 1° dicembre 1964 per il personale di Stato Maggiore navigante delle Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia »;

Visto l'accordo 17 giugno 1967, stipulato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori del mare (FILM-CGIL, FILM-CISL, FILM-CISNAL, FEDERSINDAN, UIM-SANCAM) e l'Associazione Italiana dell'Armamento di linea, assistita dall'Associazione sindacale Intersind, accordo che apporta modifiche al regolamento organico 1° dicembre 1964, succitato;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge del 26 dicembre 1936, n. 2164;

Decreta:

Articolo unico.

Si approva l'accordo 17 giugno 1967 sopra menzionato e si autorizza la sua applicazione al personale di Stato Maggiore navigante in ruolo organico delle Società « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia ».

Roma, addì 12 luglio 1967

Il Ministro: NATALI

(8048)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1967.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette Camere hanno assunto la denominazione di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1960, con il quale il cavaliere del lavoro Giuseppe Scacchi venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como;

Considerato che il cavaliere del lavoro Giuseppe Scacchi è recentemente deceduto ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Pietro Baragiola è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, in sostituzione del cavaliere del lavoro Giuseppe Scacchi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(8250)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1967.

Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti l'ordine del Governo militare alleato n. 233, in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito lo Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato lo statuto, 10 maggio 1962, n. 838, e 13 settembre 1966, n. 853, che lo hanno modificato;

Ritenuta la necessità di rinnovare il Consiglio generale dell'Ente, ai sensi degli articoli 6 e 7 dello statuto predetto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle Organizzazioni e degli Enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, è composta dal presidente e dai seguenti membri:

Venier dott. Paolo, in rappresentanza del comune di Trieste, vice presidente;

Gabrielli dott. Giuliano, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, vice presidente;

Gambassini dott. Giuseppe, in rappresentanza della Amministrazione provinciale di Trieste, vice presidente;

Ruggiero dott. Alfonso, in rappresentanza del Commissariato del Governo per il Territorio di Trieste;

Romano dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Mercogliano dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Barbera dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze - Intendenza di finanza di Trieste;

Clai dott. Ermanno, in rappresentanza dei Magazzini generali di Trieste;

Terpin avv. Aldo, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Trieste;

Mancini Licio, in rappresentanza dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste;

Melzi Segrè dott. ing. Carlo Emanuele, in rappresentanza degli industriali di Trieste;

Umani dott. ing. Bruno, in rappresentanza della Associazione delle piccole industrie di Trieste;

Brusaferro dott. Ferruccio, in rappresentanza degli armatori giuliani;

Radetti dott. Arturo, in rappresentanza dell'Associazione dell'armamento di linea;

Simonelli dott. Metello, in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro;

Grioni rag. Giacomo, in rappresentanza della Federazione commercianti all'ingrosso di Trieste;

Riccobon Vittorio, in rappresentanza dell'Associazione commercianti al dettaglio di Trieste;

Vidorno dott. Cesare, in rappresentanza dell'Associazione degli artigiani di Trieste;

Majorana ing. Antonio, in rappresentanza dell'Unione dirigenti di azienda di Trieste;

Masetti Mario, in rappresentanza dell'Associazione degli spedizionieri di Trieste;

Passagnoli ing. Bruno, in rappresentanza della Società ingegneri ed architetti di Trieste;

Rigoletti geom. Antonio, in rappresentanza dell'Associazione degli albergatori di Trieste;

Delise dott. Giordano, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Trieste;

Venier Silvio, in rappresentanza dell'Associazione degli esercenti di Trieste;

Brunner dott. Leone, in rappresentanza del Consorzio agrario di Trieste;

Teiner dott. Salvo, in rappresentanza dell'Ente del porto industriale di Trieste;

Apollonio dott. Bruno, in rappresentanza della Riunione adriatica di sicurtà S.p.A. - Direzione generale di Trieste;

Barone dott. Giuseppe, in rappresentanza delle Assicurazioni generali S.p.A. - Direzione generale di Trieste;

Padoa comm. Carlo, in rappresentanza degli espositori.

Il Consiglio dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8249)

RELAZIONE E DECRETO PREFETTIZIO 26 luglio 1967.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Spoleto.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1967, è stato sciolto il Consiglio comunale di Spoleto per constatata e prolungata impossibilità di funzionamento come dai motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, e nominato commissario straordinario di detto Comune il vice prefetto dott. Armando Martissa.

Con il 27 luglio 1967 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, tra i quali l'avvio e il perfezionamento di rilevanti pratiche concernenti l'esecuzione di opere pubbliche nei settori della viabilità, dell'approvvigionamento idrico e dell'edilizia scolastica, sarebbe sommamente pregiudizievole per l'interesse dell'Amministrazione civica una imminente cessazione della gestione commissariale.

Per tali considerazioni, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale medesima presso il comune di Spoleto, al che si provvede con decreto prefettizio di pari data, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Perugia, addì 26 luglio 1967

Il prefetto: D'ADDARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1967, con il quale è stato provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Spoleto ed alla nomina del vice prefetto dott. Armando Martissa a commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune predetto;

Considerato che il 27 luglio 1967, viene a scadere i termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato co regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al present decreto, di cui fa parte integrante, venga prorogata;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembr 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951 n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Spoleto affidata al vice prefetto dott. Armando Martissa co decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1967 è prorogata a norma di legge.

Perugia, addì 26 luglio 1967

Il prefetto: D'ADDARIO

(8429)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa « Edile Dopolavoro », con sede in Firenze

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1967, il dott. Gianfranco Lisoni è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Edile Dopolavoro », con sede in Firenze, già sciolta senza liquidatore con decreto del 2 dicembre 1936.

(8255)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1967

1 Dollaro USA	623,62
1 Dollaro canadese	579,125
1 Franco svizzero	143,892
1 Corona danese	89,82
1 Corona norvegese	87,215
1 Corona svedese	121,015
1 Fiorino olandese	173,347
1 Franco belga	12,566
1 Franco francese	127,085
1 Lira sterlina	1736,775
1 Marco germanico	155,765
1 Scellino austriaco	24,168
1 Escudo Port.	21,68
1 Peseta Sp.	10,407

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1967, il comune di Vasto (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 279.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8564)

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Pontassieve (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.463.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8565)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Figline Valdarno (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.787.030 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8566)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Olmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Pieve d'Olmi (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8567)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Barberino di Mugello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.403.320 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8568)

Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Genivolta (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.008.535 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8569)

Autorizzazione al comune di Fiesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Fiesco (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.567.290 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8570)

Autorizzazione al comune di Casalbuttano ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.075.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8571)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Grazzanise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.524.750 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8572)

Autorizzazione al comune di Cappella de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Cappella de' Picenardi (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.713.110 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8573)

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Torrecuso (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.737.150 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8574)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Forchia (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.730.460 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8575)

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Lentini (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.350.967 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8576)

Autorizzazione al comune di Roccafluvione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.098.685 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8577)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto D'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Ospedaletto D'Alpinolo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.595.630 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8578)

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.111.200 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8579)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1967, il comune di Bitritto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.572.278 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8580)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1967, il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.451.055 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8581)

Autorizzazione al comune di Busachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1967, il comune di Busachi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.356.400 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8582)

Autorizzazione al comune di Ardauli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1967, il comune di Ardauli (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.167.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8583)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1967, il comune di Valenzano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.358.430 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8584)

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1967 il comune di Turri (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.910.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8585)

Autorizzazione al comune di Guasila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1967, il comune di Guasila (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8586)

Autorizzazione al comune di Calasetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1967, il comune di Calasetta (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.631.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8587)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1967, il comune di Locorotondo (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.247.810 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8588)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio successivo, registro n. 29 Finanze, foglio n. 92, è stato respinto il ricorso straordinario proposto con atto in data 10 luglio 1961 della signora Teresa Greco, commessa avventizia del Lotto, avverso la determinazione ministeriale, comunicàtale con nota 18 gennaio 1961, n. 1378, dell'Intendenza di finanza di Roma con la quale venne respinta la domanda da lei presentata, intesa ad ottenere l'inquadramento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(8379)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Istituzione dell'Albo dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi nel Mercato dei prodotti ortofrutticoli.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, avente i compiti di organismo di intervento dello Stato previsti dai Regolamenti della Comunità Economica Europea sulla organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed altri compiti stabiliti dalla legge per la commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, relativo all'attuazione di interventi nel mercato dei prodotti ortofrutticoli in dipendenza dell'istituzione di una organizzazione comune dei mercati di tali prodotti di cui ai Regolamenti n. 23 del 4 aprile 1962 e n. 159/66 del 25 ottobre 1966, della Comunità Economica Europea;

Visti i citati Regolamenti n. 23 in data 4 agosto 1962, e n. 159/66 in data 25 ottobre 1966 della Camunità Economica Europea, che prevedono compiti dell'organismo di intervento dello Stato nella commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 303 del 1966 i compiti esecutivi negli interventi di mercato sono affidati, di regola, dall'A.I.M.A. ad operatori riconosciuti idonei, iscritti agli Albi istituiti presso l'Azienda;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'istituzione presso l'A.I.M.A. dell'Albo dei soggetti riconosciuti idonei allo assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi dell'Azienda nel mercato dei prodotti ortofrutticoli previsti nei citati Regolamenti comunitari;

Visto il Regolamento di servizio dell'A.I.M.A., deliberato nella adunanza del 26 maggio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 167 del 6 luglio 1967, sulla disciplina generale degli Albi dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi negli interventi dell'Azienda nei mercati dei prodotti ortofrutticoli, nonchè sulla disciplina generale dell'affidamento di tali compiti;

Nell'adunanza del 28 luglio 1967

Ha deliberato:

1) E' istituito presso l'A.I.M.A. l'Albo dei soggetti riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti esecutivi d'intervento della Azienda nel mercato dei prodotti ortofrutticoli;

2) Per l'organzzazione, l'amministrazione e la tenuta dell'Albo istituito con la presente deliberazione si osservano le norme generali sugli Albi dell'Azienda contenute nel Regolamento di servizio deliberato in data 26 maggio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 167 del 6 luglio 1967;

3) Per ottenere l'iscrizione nell'Albo di cui al precedente punto 1) i richiedenti, oltre a possedere i requisiti generali prescritti dal citato Regolamento di servizio in data 26 maggio 1967, devono disporre, nella zona territoriale per la quale intendono conseguire il riconoscimento di idoneità e la iscrizione nell'Albo di magazzini di ricevimento, conservazione e lavorazione dei prodotti per una capacità complessiva di ricezione e di conservazione non inferiore a 50 mila quintali e singola non inferiore a 25.000 e per una potenzialità di lavorazione giornaliera complessiva e singola non inferiore rispettivamente a 1000 quintali e a 500 quintali di ortaggi e frutta;

4) L'operatività dell'Albo, anche agli effetti della presentazione delle domande di iscrizione in essa, decorre dal 15° giorno della pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1967

Il Presidente: RESTIVO

(8339)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Estensione del divieto di caccia e uccellagione anche alla beccaccia, nel territorio di « Monte Igno », in provincia di Macerata.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1967, ad integrazione del decreto ministeriale 16 febbraio 1967 i divieti di caccia e uccellagione ai sensi dell'art. 23 del testo unico, alla coturnice, starna, fagiano, lepre, quaglia, colombaccio, tordo e merlo, vengono estesi anche alla beccaccia, nel territorio denominato « Monte Igno », nei comuni di Camerino, Sefro e Serravalle del Chienti, delimitato dai confini fissati nel precedente decreto ministeriale 16 febbraio 1967.

(8380)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Vigne del Sole », con sede nel comune di Marino (Roma).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 20094, in data 28 luglio 1967, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Vigne del Sole », con sede nel comune di Marino (Roma), deliberato dall'assemblea generale straordinaria degli utenti nella seduta del 27 marzo 1966, in seconda convocazione.

(8381)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Erminio Di Giacomo, nato a Cassano Ionio (Cosenza) il 14 gennaio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Napoli il 15 dicembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(8374)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio » presso la Facoltà di agraria dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8506)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a cento borse di addestramento

Si informa che nel Bollettino ufficiale del CNR, anno II, n. 17 del 1° agosto 1967 è stato pubblicato il seguente bando di concorso:

Bando di concorso a cento borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

(8592)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali dei vincitori del concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 11 luglio 1966, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il proprio decreto, in data 24 giugno 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Viste le leggi 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di seconda classe in esperimento a decorrere dal 20 agosto 1967 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Province a fianco di ciascuno indicate.

Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1. Altamura Nicolantonio: Pescara;
2. Gatti Giuseppe: Perugia;
3. Morello Carmelo: Aosta;
4. Puccio Paolo: Palermo;
5. Galvano Michele: Genova;
6. Piagneri Leo: Lucca;
7. Bigolin Bruno: Treviso;
8. Loiacono Michele: Torino;
9. Spagnuolo Sergio: Viterbo;
10. Ancona Roberto: Grosseto;
11. Zanini Giorgio: Genova;
12. Montanaro Alessandro: Como;
13. Patti Mario: Potenza;
14. Rende Gaetano: Cosenza;
15. Tarulli Antonio: Como;
16. Burzacchini Tonino: Piacenza;
17. Siina Gaetana: Genova;
18. Romano Michele: Verona;
19. Bonaduce Vincenzo: Treviso;
20. Fara Sebastiano: Sassari;
21. Terranova Giuseppe: Caserta;
22. Melappioni Carlo: Chieti;
23. Sopranzetti Giuseppe: Macerata;
24. Benedetti Giampietro: Pordenone;
25. Perri Giuseppe: Cosenza;
26. Parrino Giovanni: Torino;
27. Bernini Vittorio: Padova;
28. Scanu Marzio: Cagliari;
29. Alfieri Croce Vinc.: Varese;
30. Rinaldi Cesare: Reggio Emilia;
31. Di Rosa Angelo: Asti;
32. Bordini Duglas: Pavia;
33. Infurnari Benito Gius.: Udine;
34. Todaro Gioacchino: Pavia;
35. Bosi Urbano: Padova;
36. Cordelli Adriano: Chieti;
37. Coppola Vincenzo: Brescia;
38. Dongiovanni Felice: Torino;
39. Felis Giuseppe: Rieti;
40. Borgese Domenico: Messina;
41. Luzzo Giov. Francesco: Catanzaro;
42. Palmeri Giovanni: Chieti;
43. Argentina Michele: Piacenza;
44. Morganti Riccardo: Piacenza;
45. Gallo Ignazio: Chieti;
46. Provenzano Alberto: Como;
47. Dipierri Francesco: Salerno;
48. Chiaramonte Vito: Potenza;
49. Potenza Gius. Mario: Salerno;
50. Di Martino Adriana: Caserta;
51. Tringali Emanuele: Perugia;
52. De Salvia Mario: Pistoia;
53. Punzi Michele: Piacenza;
54. Guglielmi Domenico: Imperia;
55. Marciano Antonio: Como;
56. Gaetani Luigi: Cosenza;
57. Iuliano Armando: Latina;
58. Pappalardo Francesco: Rieti;
59. Di Matteo Elia: Como;
60. Giardina Roberto: Cosenza;
61. Del Campo Salvatore: Imperia;
62. Ardito Vito: Caserta;
63. Trentacoste Angelo: Chieti;
64. Bigoni Riccardo: Vicenza;
65. Pitrolo Agatino: Chieti;
66. Natali Michelangelo: Chieti;
67. Caratozzolo Sandro: Pavia;
68. Abruzzese Giacomo: Pesaro;
69. Andresini Vito: Como;
70. Molinaro Alessandro: Como;
71. Giulietti Ermanno: Ancona;
72. Marangoni Marino: Bergamo;
73. Olian Fannio Giorgio: Bergamo;
74. Patti Fernando Maria: Piacenza;
75. Cacciatori Emidio: Ancona;
76. D'Oria Antonio: Avellino;
77. Vernì Luigi: Como;
78. Caputo Luigi: Salerno;
79. Pastore Nicola: Pescara;
80. Magnanini Olivio: Chieti;
81. Foderà Salvatore: Savona;
82. Pelleriti Rita: Siracusa;
83. Bove Giulio: Varese;
84. Calligaris Giovanni: Gorizia;
85. Vinci Giovanni: Chieti;
86. Campanini Mario: Milano;
87. Scionti Raffaele: Como;
88. De Cata Gabriele: Salerno;
89. Giardina Emanuele: Cosenza;
90. Galbo Antonino: Campobasso;
91. Prestigiacomo Natale: Chieti;
92. Biagiarelli Biagio: Viterbo;
93. Giuliano Vincenzo: Como;
94. Di Padova Matteo: Benevento;
95. Mangolini Giuseppe: L'Aquila;
96. D'Aniello Bartolomeo: Benevento;

97. Chiazza Francesco: Pavia;
98. Culotta Fede Maddalena: Bologna;
99. Flora Giuseppe: Cosenza;
100. Foti Mica: Genova;
101. Regnani Romano: Novara;
102. Fucale Terenzio: Como;
103. Moscato Onofrio: Pavia;
104. Mataloni Maurizio: Bergamo;
105. Mei Francesco: Chieti;
106. Sanna Antonio: Cagliari;
107. Muscari Tomaioli Domenico: Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto - direttore generale dell'Amministrazione civile - è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 luglio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(8447)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

Si comunica che con decreto in data 29 luglio 1967, è stato fissato per i giorni 5, 6 e 7 ottobre 1967, con inizio alle ore 8, il diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità, presso il Ministero della sanità, viale dell'Industria - EUR - Roma.

(8448)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 29 luglio 1967 è stato fissato per i giorni 28, 29 e 30 settembre 1967, con inizio alle ore 8, il diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(8449)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, n. 1285;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo anno salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio;

V) sia fornito di diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

VIII) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età, precedenza e preferenza

Il limite di ventotto anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) - *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 33 anni:

c) per coloro che appartengono alle varie categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104), per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al Trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 29 ottobre 1960, numero 1306) e per i profughi dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

e) per gli alto-atesini e per coloro nei confronti dei quali sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1948, n. 364;

3) a 39 anni:

f) per coloro che appartengono alle categorie di cui alla lettera *c*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 24 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40;

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

h) per coloro nei confronti dei quali sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 e nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

5) a 45 anni, ritenendosi altresì assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

i) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

l) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori

delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occcupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra altoatesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298), per i mutilati e invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni ed assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella all. *A*) al d.l.l. 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 8, 9, 10 e 11 della tabella Allegato *B*) al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539), per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288), nonchè per i profughi che siano anche disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130).

7) si prescinde da tali limiti massimi di età nei confronti:

m) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali dei ruoli organici ordinari;

n) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 550, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati nel contempo reimpiegati come civili;

o) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.
Domanda di ammissione. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato n. 1) dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale del personale e degli affari generali, viale America, Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; non si terrà conto delle domande pervenute oltre detto termine, anche se spedite per posta o con altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto,, l'anno in cui è stato conseguito, l'Istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'Istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da quattro altri membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione potrà essere aggregato un insegnante di dattilografia e stenografia di istituti governativi.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 6.
Comunicazioni e diario delle prove d'esame

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Roma.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove stesse.

Art. 7.
Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
libretto o tessera ferroviaria personale (per i dipendenti da Amministrazioni statali e per i loro familiari);
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.
Prove di esame

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

1) *Prove obbligatorie*:

1) scritte (due):

a) componimento d'italiano su tema di carattere generale;

b) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

2) orale:

a) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

b) nozioni di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

c) elementi di geografia dell'Europa e in particolare dell'Italia;

d) ordinamento degli archivi nelle Amministrazioni statali;

3) prova pratica di dattilografia:

il candidato dovrà scrivere a macchina, sotto dettatura, un brano in lingua italiana predisposto dalla Commissione esaminatrice.

2) *Prova facoltativa di stenografia*:

il candidato dovrà scrivere sotto dettatura in lingua italiana alla velocità di 80 parole per minuto primo e trascrivere correntemente il brano così raccolto in scrittura normale.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per la prova facoltativa la Commissione esaminatrice potrà attribuire fino a 1 punto.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, del punto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del punteggio per la prova facoltativa di stenografia.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Presentazione dei titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza, preferenza, elevazione dei limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'Ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Graduatoria

Espletate le prove di concorso, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 12.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica legalizzata, del diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'esame sierologico di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati ed invalidi indicati nel precedente art. 3, n. 6-*n*), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso della attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Ai fini delle proprie decisioni, l'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da essa indicato;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 12 e lo stato di famiglia se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al secondo comma del precedente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o altri Ministeri.

Art. 13.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati applicati aggiunti in prova (ex coefficiente 157) ed assunti in servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal Consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo, con la qualifica di applicati aggiunti (ex coefficiente 157).

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico della qualifica di applicato aggiunto e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 14.

Norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1967

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1967
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 2

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . . . residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a 6 (sei) posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Istituto . . . avente sede a . . . . (indicare eventualmente anche la via) . . . in data . . . . ;

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (1) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego, nè di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione . . . .

Inoltre, fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . .

Il sottoscritto, infine, dichiara di voler sostenere la prova facoltativa di stenografia.

. . . ., addì . . . .

Firma . . . .

residente a . . . . (indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni) . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig . . . . . .

(1) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

(6715)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1967, al registro n. 4, foglio n. 312, con il quale è stato indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, indetto con il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Tam dott. Ottorino, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Matildi prof. Pietro, ordinario di scienza delle costruzioni nell'Università di Trieste;

Ramponi prof. Francesco, ordinario di idraulica nell'Università di Trieste;

Priolo dott. ing Giacomo, ingegnere capo del Genio civile;

Maraffi dott. ing. Gianni, ingegnere capo del Genio civile;

Membri aggiunti:

Bocciai prof. Albino, per la lingua inglese;

Ratto prof. Gian Enrico, per la lingua tedesca.

Le mansioni di segretario saranno, svolte dal consigliere di 1ª classe dell'A.C. dott. Ugo Gueli.

Alla presunta spesa di L. 300.000, si farà fronte con impegno sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 23 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1967
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 42

(8286)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del Genio civile per uffici aventi sede in Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, registrato all Corte dei conti il 28 febbraio 1967, registro n. 4, foglio n. 315 con il quale è stato bandito un concorso regionale per titol ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del Genio civil per gli uffici aventi sede nella Calabria;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione dell Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere del Geni civile per gli uffici aventi sede nella Calabria, indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1967, citato nelle premesse, così costituita:

Presidente:

De Tullio dott. Giulio, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Orabona prof. Edoardo, ordinario di idraulica nell'Università di Bari;

Contri prof. Lorenzo, docente di tecnica delle costruzioni nell'Università di Bari;

Travaglini dott. ing. Giovanni, provveditore alle opere pubbliche per la Calabria;

Sciabà dott. ing. Pasquale, ispettore generale del Genio civile;

Mamone prof. Giuseppe, membro aggiunto per la lingua inglese;

Mascaro prof. Francesco, membro aggiunto per la lingua tedesca.

Segretario:

Allevato dott. Francesco, consigliere di 1ª classe dell'Amministraziotne centrale.

Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte con impegno sul Cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 13 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1967
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 142

(8282)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1967, al registro n. 4, foglio n. 313, con il quale è stato indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige, indetto con il decreto ministeriale 17 febbraio 1967 citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Saletti dott. Stefano, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Matildi prof. Pietro, ordinario di scienza delle costruzioni nell'Università di Trieste;

Ramponi prof. Francesco, ordinario di idraulica nell'Università di Trieste;

Fedeli dott. ing. Luigi, ispettore generale del Genio civile;

Fragiacomo dott. ing. Umberto, ingegnere capo del Genio civile.

Membri aggiunti:

Desant prof.ssa Bruna, per la lingua inglese;

Detomaso prof. Paolo, per la lingua tedesca.

Segretario:

Fontana dott. Bruno, direttore di sezione dell'A.C.

Alla presunta spesa di L. 300.000, si farà fronte con impegno sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 22 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1967
Registro n. 16 *Lavori pubblici, foglio n.* 44

(8287)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del Genio civile per uffici aventi sede nell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1967, al registro n. 4, foglio n. 310, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nell'Emilia-Romagna;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere del Genio civile per gli uffici aventi sede nell'Emilia Romagna, indetto con il decreto ministeriale 17 febbraio 1967 citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Branca dott. Luigi, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Pozzati prof. Piero, ordinario di tecnica delle costruzioni nell'Università di Bologna;

Bottau prof. Bruno, ordinario di costruzione strade, ferrovie e aeroporti nell'Università di Bologna;

Braussi dott. ing. Pier Emilio, ispettore generale del Genio civile;

Monacelli dott. ing. Pier Luigi, ingegnere capo del Genio civile;

Belmonte prof.ssa Liliana, membro aggiunto per la lingua inglese;

Scardovi prof.ssa Alberta, membro aggiunto per la lingua tedesca.

Segretario:

Salottolo dott. Franco, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte con impegno sul Cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 13 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1967
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 141.

(8285)

MINISTERO DELLA SANITA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centocinquantacinque posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967 (registro n. 3, foglio n. 258) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967, con cui è stato bandito un concorso per esami a centocinquantacinque posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 24 maggio 1967, n. 451/S.G., con la quale è stato designato presidente della Commissione di che trattasi il consigliere di Stato dottor Francesco Brignola;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Brignola dott. Francesco, consigliere di Stato.

Membri:

Angelillo prof. Bruno, Istituto igiene, ordinario Università di Napoli;

Baschieri prof. Lidio, libero docente in patologia e clinica medica, Università di Roma;

Tobia prof. Arturo, ispettore generale medico;

Giannico dott. Luigi, medico provinciale capo.

Segretario:

Berni dott. Franco, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Alla Commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove di lingua a fianco di ciascuno indicate:

Berardi prof. Silverio: inglese e tedesco;

Cicchitelli prof.ssa Maria: francese e spagnolo.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presunta di L. 850.000 (ottocentocinquantamila) graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1967
Registro n. 6, *foglio* n. 391.

(8194)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 6 marzo 1967, n. 1071, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1966;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le proposte e le designazioni pervenute dagli Enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Piciocchi avv. Adolfo, vice prefetto ispettore;

Lanzarini prof. Gianfranco, medico provinciale di Pavia;

Pennati prof. Vittorio, primario medico presso l'Ospedale civile di Treviso, libero docente in patologia medica;

Colesanti dott. Giuseppe, primario chirurgo presso l'Ospedale civile di Montebelluna;

Vian dott. Arrigo, medico condotto in Vazzola.

Segretario:

Larenza dott. Gennaro, consiglere di 3ª classe dei ruoli del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbica e, per otto giorni consecutivi all'albo dei Comuni interessati ed a quello dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Treviso, addì 20 luglio 1967

Il medico provinciale: CAMPORESE

(8279)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la nota 1538 del 18 luglio 1967, con la quale il Sindaco di Villaga ha comunicato che il dott. Antonio D'Onofrio, dichiarato vincitore della condotta del Comune stesso con decreto n. 5351 del 13 giugno 1967, non ha preso servizio nel termine prefissogli per cui deve intendersi rinunciatario;

Visto il proprio decreto n. 2790 in data 23 marzo 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze espresso per le singole sedi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Domenicantonio Petullà è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Villaga.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia nonchè per otto giorni consecutivi all'albo del proprio Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 22 luglio 1967

p. *Il medico provinciale*: CANAZZA

(8280)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.